

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Como, 22 ottobre 2021

Circolare

OGGETTO: BONUS PUBBLICITÀ 2021

Gentile Cliente,

Il D.L. n. 73/2021 (c.d. decreto "Sostegni-bis"), convertito in Legge n. 106/2021, estende al 2021 il "Bonus pubblicità" prevedendo nel corrente **anno 2021** il termine di invio della "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" in cui indicare l'ammontare degli investimenti pubblicitari che si intendono effettuare nel corso dell'esercizio 2021.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- le imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato);
- i lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate);
- gli enti non commerciali.

SPESE AGEVOLABILI

In linea generale, sono oggetto dell'agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

- sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (per il 2020, 2021 e 2022, anche sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, analogiche o digitali, purchè non partecipate dallo Stato; circ. Agenzia delle Entrate 25/2020, § 4.1, e FAQ Dipartimento informazione editoria 8.9.2020).

In particolare, sono agevolabili gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su:

- giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale (senza dover rispettare i requisiti ex art. 7 co. 1 e 4 del DLgs. 70/2017, anche se richiamati dall'art. 3 del DPCM 16.5.2018; cfr. FAQ Dipartimento per l'informazione e l'editoria 23.10.2019), iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
- emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

Sono invece **escluse** le spese sostenute per:

- l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
- la trasmissione o l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo;
- grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line (FAQ 23.10.2018).

MOMENTO DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE

Le spese si considerano sostenute al momento della loro ultimazione, secondo quanto previsto dall'art. 109 del TUIR, in base al quale "i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate".

Non rileva quindi il momento in cui viene emessa la fattura o viene effettuato il pagamento.

Il pagamento può essere effettuato con qualsiasi mezzo.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta spetta nella misura del 50% del complesso degli investimenti pubblicitari effettuati e da effettuare entro la fine dell'anno 2021.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SCADENZE

Per richiedere la possibilità di utilizzare il credito, sarà necessario presentare una domanda con modalità esclusivamente telematica tramite i canali Entratel e Fisconline di Agenzia Entrate, direttamente o tramite intermediario. **Termine ultimo per presentare la domanda è il giorno 31 ottobre 2021.**

I richiedenti, **dal 1° al 31 gennaio 2022**, potranno confermare gli investimenti effettuati inviando la dichiarazione sostitutiva, che attesta che gli investimenti sono stati effettivamente realizzati.

Il credito così calcolato potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione (cod. trib. 6900) a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare spettante.

* * *

Lo Studio resta a disposizione per fornire consulenza e assistenza nella valutazione di convenienza alla presentazione dell'istanza e invita i clienti interessati a mettersi in contatto quanto prima, al fine di ottemperare nei tempi all'eventuale presentazione della domanda entro il 31 ottobre.

Referente: Dott.ssa Gloria Cappelletti.

Ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

studiodotcom